



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 202 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio

decisione del 5 luglio 2022, deposito del 28 luglio 2022

comunicato stampa del 28 luglio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanza n. 2 del 2022

parole chiave:

ASSISTENZA DOMESTICA FAMILIARE – ASSICURAZIONE – INFORTUNI SUL
LAVORO - MONITO AL LEGISLATORE

disposizioni impugnate:

- art. 6, comma 2, lettera b), della [legge 3 dicembre 1999, n. 493](#) (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

disposizione parametro:

- artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione alla [Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1986](#) [recte: 13 settembre 2016]

dispositivo:

inammissibilità

La Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), nella parte in cui limita l'«**ambito domestico**», all'interno del quale opera l'**assicurazione** di chi svolge, «senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito», attività «finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico» «al solo «insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato», ivi comprese le eventuali «parti comuni condominiali», senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica». **La norma censurata limiterebbe**, in modo discriminatorio, trattando in modo diseguale situazioni omogenee (art. 3 Cost.), **l'applicabilità dello strumento assicurativo contro gli infortuni occorsi al lavoratore casalingo**, confinando l'«ambito domestico» agli immobili in cui dimora il nucleo familiare convivente dell'assicurato ed escludendo quello dei familiari, pure se stretti, in quanto non conviventi, anche se bisognosi di assistenza domestica. La denunciata limitazione confliggerebbe con la valorizzazione di principio dell'attività domestico-familiare quale prestazione lavorativa (art. 35 Cost.), mancando poi di fare applicazione degli strumenti previdenziali posti a presidio delle esigenze di vita del lavoratore (art. 38 Cost.). Verrebbero, altresì, violati i doveri di solidarietà tra generazioni che, propri della famiglia e

dei rapporti tra genitori e figli (artt. 2 e 29 Cost.), ricevono riconoscimento anche nell'ordinamento comunitario ed internazionale (art. 117, primo comma, Cost.), che resterebbe violato per la norma interposta integrata dalla indicata Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 (paragrafi n. 34 e n. 37).

Avverso la detta ordinanza di rimessione, si è costituita nel processo costituzionale l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata. Secondo l'Istituto, la disciplina contenuta nella disposizione censurata non si pone in contrasto con il valore sociale assegnato dalla legge al lavoro «domestico» familiare, ma vale solo a fissare i limiti soggettivi ed oggettivi dell'introdotta tutela assicurativa, e tanto nella «peculiarità» della riconosciuta prestazione lavorativa. La disposizione medesima indica a definizione dell'infortunio domestico la «dimora» del nucleo familiare e non la «residenza», con esclusione della «abituale residenza» di cui all'art. 43 cod. civ., e con la conseguenza che l'infortunio è tutelato anche se avviene in un luogo di «temporanea dimora», purché il lavoro domestico sia finalizzato, in via esclusiva, alla cura delle persone e dell'ambiente domestico del nucleo familiare. Per «ambiente domestico», pertanto, deve intendersi un concetto «più articolato» che include le persone che dimorano nell'ambito domestico e le loro esigenze di vita, anche di relazione, e per «nucleo familiare» il complesso di persone caratterizzato da convivenza e reciproca assistenza.

La Corte costituzionale ha concluso per l'inammissibilità della questione, fornendo però alcune precisazioni. **L'estensione della copertura assicurativa auspicata dall'ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.** Essa implica infatti una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all'esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell'operatività dell'ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall'applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi. Il piano sul quale opera la legge in questione, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non già quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti. Tuttavia, conclude la sentenza, **la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell'aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore** «affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni di cui si tratta».

Francesco Severa